

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1990

Modifica dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1985, n. 162, concernente provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto ministeriale 26 marzo 1984/ è stato indetto un concorso a 304 posti di cancelliere in prova, di cui 100 riservati al distretto della corte di appello di Milano.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1985 è stata approvata la relativa graduatoria, comprendente 100 vincitori e 111 idonei.

Con distinti decreti, sono stati nominati, oltre i 100 vincitori, anche 90 degli idonei.

Con l'ultimo di tali decreti, che reca la data del 24 ottobre 1988, sono stati nominati 29 idonei, tanti quanti erano, all'epoca, i posti vacanti nel distretto.

Non si è potuto procedere alla nomina dei rimanenti 21 in quanto l'articolo 5 della

legge 26 aprile 1985, n. 162, limita a tre anni la validità della graduatoria.

Allo stato, nel suddetto distretto, sono vacanti 35 posti.

Per poter provvedere in tempi brevi alla copertura delle vacanze predette nel distretto di corte di appello di Milano, appare opportuno utilizzare i rimanenti 21 idonei della predetta graduatoria.

A tale fine il presente disegno di legge mira a protrarre cronologicamente la validità della ripetuta graduatoria portandola a cinque anni.

Non si prevede onere di spesa in quanto l'approvazione del provvedimento in esame non comporta alcun onere aggiuntivo trattandosi della copertura di posti già previsti in organico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 26 aprile 1985, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 ed al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, è applicabile, per la durata di cinque anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.